



Regolamento per la gestione della composizione negoziata di crisi di impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ss.mm.ii. (codice della crisi e dell'insolvenza)

Approvato con Delibera di Giunta n. 87 del 21/12/2022

Sommario

Premessa

- Art. 1 – L'elenco degli esperti: i professionisti
- Art. 2 – L'elenco degli esperti: i manager
- Art. 3 – Funzionamento della commissione
- Art. 4 – Integrazione dell'istanza
- Art. 5 – Misure protettive e sospensione di obblighi e di cause di scioglimento
- Art. 6 – Sostituzione dell'esperto nominato
- Art. 7 – Pubblicazione degli incarichi e degli elenchi degli esperti
- Art. 8 – Archiviazione dell'istanza
- Art. 9 – Composizione negoziata per le imprese sotto-soglia
- Art. 10 – Liquidazione del compenso per le imprese sotto-soglia
- Art. 11 – Procedure di emergenza

Premessa

La composizione negoziata della crisi è la procedura che gli imprenditori commerciali e agricoli hanno a disposizione per affrontare tempestivamente ed efficacemente condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, rendendo possibile l'emersione anticipata della crisi e soprattutto la gestione della crisi dell'imprenditore a prescindere dalle sue dimensioni.

Si tratta di un procedimento con oneri a carico dell'imprenditore di natura stragiudiziale e non concorsuale, volontario, riservato, con caratteristiche di premialità e con norme incentivanti la sua presentazione caratterizzato dalla presenza di un esperto indipendente e facilitatore.

Art. 1 - L'elenco degli esperti: i professionisti

I. Il Segretario Generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (per brevità, il Segretario Generale) provvede a formare un elenco di esperti.

II. A tal fine riceve dagli ordini professionali interessati i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti, tramite apposito tracciato informatico messo a disposizione da InfoCamere, unitamente al curriculum vitae del singolo esperto, ovvero tramite la scheda sintetica contenente le informazioni utili all'individuazione del profilo dell'esperto, definita dal Ministero della Giustizia.

III. Ricevuti i nominativi e le informazioni a corredo, il Segretario Generale, dopo aver verificato la compatibilità di tali informazioni ricevute con quelle richieste dalla norma, li invia con posta elettronica certificata all'indirizzo dedicato composizionenegroziata@infocamere.it messo a disposizione da InfoCamere che provvederà a formare un elenco unico rendendolo disponibile nella piattaforma.



Art. 2 - L'elenco degli esperti: i manager

I. Il Segretario Generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (per brevità, il Segretario Generale) provvede a formare un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità

aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

II. Il Segretario Generale individua le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti a norma del paragrafo precedente.

III. Formato l'elenco, il Segretario Generale lo invia tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dedicato composizionenegroziata@infocamere.it messo a disposizione da InfoCamere che provvederà a formare un elenco unico rendendolo disponibile nella piattaforma.

IV. Il Segretario Generale designa il responsabile della formazione, tenuta e aggiornamento dei dati dei manager iscritti all'elenco e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del Regolamento UE n.679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii..

Art. 3 - Funzionamento della commissione

I. Il Segretario Generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (per brevità, il Segretario Generale) provvede a dare idonea pubblicità su apposita sezione del sito internet istituzionale della composizione della commissione, comprensiva dei membri supplenti.

II. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, uno o più membri della commissione siano impediti all'esercizio delle funzioni tale da rendere impossibile il funzionamento della commissione anche temporaneamente, non consentendo il rispetto dei termini della procedura di nomina dell'esperto, il Segretario Generale può procedere, se informato, a richiedere, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi idonei a dimostrare l'avvenuta ricezione, al soggetto che ha nominato il membro impedito, di voler provvedere alla nomina del nuovo membro.

III. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvede a fornire i locali e le infrastrutture anche tecnologiche e il personale di segreteria per garantire il funzionamento della commissione costituita presso lo stesso Ente camerale e l'espletamento delle relative attività.

IV. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano deve mettere a disposizione di ognuno dei membri della commissione l'accesso alla piattaforma e un indirizzo di posta elettronica certificata, qualora non ne disponga.

V. Il Segretario Generale, una volta verificata la completezza formale della domanda e dei suoi allegati secondo quanto indicato al §4, invia l'istanza ai membri effettivi della Commissione. Nel caso in cui uno o più dei membri effettivi sia impedito, provvede a comunicare l'istanza al membro supplente.



Art. 4 - Integrazione dell'istanza

I. Il Segretario Generale della Camera di Commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, avvalendosi anche della propria segreteria, ricevuta tramite la piattaforma l'istanza di nomina dell'esperto di cui all'articolo 12, comma 1 del Codice della Crisi e

dell'Insolvenza (per brevità, CCII), dovrà verificare la completezza formale della domanda e dei suoi allegati e la sua corrispondenza a quanto previsto dalla normativa nonché l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria da effettuarsi al momento della presentazione dell'istanza.

II. Nel caso in cui l'istanza e/o uno dei suoi allegati non dovessero essere corretti e/o completi e/o aggiornati - ferma restando ogni valutazione di merito di esclusiva competenza dell'esperto - il Segretario Generale di cui al comma 1 sospende il prosieguo dell'istanza, invitando contestualmente l'imprenditore a regolarizzare l'istanza e gli allegati con le informazioni, i dati e/o i documenti mancanti assegnando un termine di 30 (trenta) giorni; nel frattempo l'istanza si considera sospesa.

III. In caso di mancata integrazione, l'istanza si intende priva di effetti e inidonea a determinare l'ulteriore corso della procedura senza pregiudizio per l'imprenditore che potrà ripresentarla.

IV. Il termine di due giorni lavorativi a disposizione del Segretario Generale di cui al comma 1 per la trasmissione dell'istanza alla commissione decorre dall'avvenuta integrazione e dal perfezionamento dell'istanza.

Art. 5 - Misure protettive e sospensione di obblighi e di cause di scioglimento

I. Il Segretario Generale della Camera di Commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, ricevuta l'istanza di applicazione delle misure protettive da parte dell'imprenditore di cui all'articolo 18, comma 1, CCII, procede a chiederne l'iscrizione al Registro delle imprese, unitamente all'accettazione dell'esperto.

II. Il Segretario Generale di cui al comma 1, verificato che l'imprenditore, con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successiva, ha dichiarato di avvalersi degli effetti di cui all'articolo 20, CCII, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, procede a chiedere l'iscrizione al Registro delle imprese della dichiarazione.

Art. 6 - Sostituzione dell'esperto nominato

I. Il Segretario Generale della Camera di Commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, ricevute le osservazioni dalle parti sull'indipendenza o sull'operato dell'esperto nominato ai sensi dell'art. 17, comma 6, CCII provvede senza indugio a riferire con sua nota le osservazioni alla commissione che l'ha nominato affinché valuti la sua eventuale sostituzione.

Art. 7 - Pubblicazione degli incarichi e degli elenchi degli esperti

I. Il Segretario generale del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto, ricevuta dalla piattaforma la comunicazione dell'avvenuto conferimento dell'incarico all'esperto, provvede senza indugio a pubblicare in apposita sezione del sito istituzionale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'incarico conferito



all'esperto e il curriculum vitae dell'esperto nominato, omissis ogni riferimento all'imprenditore richiedente.

II. Il Segretario generale di ciascuna Camera di commercio provvede a pubblicare sul sito istituzionale gli elenchi contenenti i nominativi degli esperti, formati presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.

III. La pubblicazione avviene a norma dell'articolo 13, comma 9, CCII e nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

Art. 8 - Archiviazione dell'istanza

I. Il Segretario Generale della Camera di Commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, ricevuta dall'esperto la richiesta di archiviazione della procedura di cui all'art. 17, comma 5, CCII procede nei 5 (cinque) giorni lavorativi successivi ad adottare il provvedimento di archiviazione comunicandolo al rappresentante dell'impresa e inserendolo nella piattaforma.

II. Il Segretario Generale di cui al comma 1, nel caso di archiviazione dell'istanza di cui all'art. 17, comma 5, CCII, procede a chiedere la cancellazione dell'eventuale istanza di misure protettive al Registro delle imprese e dell'eventuale dichiarazione di sospensione degli obblighi di cui, rispettivamente, agli artt. 18 e 20, CCII.

Art. 9 - Composizione negoziata per le imprese sotto-soglia

I. Il Segretario Generale della Camera di Commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, ricevuta l'istanza di nomina dell'esperto dovrà verificare la completezza formale della domanda e dei suoi allegati e la sua corrispondenza a quanto previsto dalla normativa, nonché l'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria da effettuarsi al momento della presentazione dell'istanza.

II. Nel caso in cui l'istanza e/o uno dei suoi allegati non dovessero essere corretti e/o completi e/o aggiornati - ferma restando ogni valutazione di merito di esclusiva competenza dell'esperto - il Segretario Generale di cui al comma 1 sospende il prosieguo dell'istanza, invitando contestualmente l'imprenditore a regolarizzare l'istanza e gli allegati con le informazioni, i dati e/o i documenti mancanti assegnando un termine di 30 (trenta) giorni; nel frattempo l'istanza si considera sospesa.

III. In caso di mancata integrazione, l'istanza si intende priva di effetti e inidonea a determinare l'ulteriore corso della procedura senza pregiudizio per l'imprenditore che potrà ripresentarla.

IV. Il Segretario Generale di cui al comma 1 provvede alla nomina nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal completamento dell'istanza.

V. Il Segretario Generale di cui al comma 1, ricevute le osservazioni dalle parti sull'indipendenza o sull'operato dell'esperto nominato ai sensi dell'art. 17, comma 6, CCII, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno, provvede alla sostituzione dell'esperto.

Art. 10 - Liquidazione del compenso per le imprese sotto-soglia

I. Il Segretario Generale della Camera di Commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, se richiesto, dovrà procedere, in assenza di accordo tra le parti, alla



liquidazione del compenso dell'esperto da lui nominato secondo i parametri di cui all'art. 25-ter, CCII.

Art. 11 - Procedure di emergenza

I. Il Segretario Generale di ciascuna Camera di Commercio assicura un presidio della casella di posta elettronica istituzionale laddove l'imprenditore dovesse avvalersi della procedura di emergenza prevista nella sezione V dell'Allegato al Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021.

II. In base a quella sezione, infatti, "nel caso di problemi informatici per l'imprenditore, permanenti oltre le 24 ore, per ragioni di urgenza è possibile inviare una comunicazione, corredata di tutte le informazioni necessarie, attraverso messaggio PEC all'indirizzo istituzionale della Camera di commercio, o posta raccomandata cartacea, o presentando comunicazione presso una delle sedi della Camera di commercio nel cui registro è iscritta l'impresa oggetto dell'istanza stessa".

III. Una volta ricevuta la comunicazione il Segretario Generale della Camera di Commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa richiedente provvederà a istruire l'istanza inviandola via PEC alla Commissione per la nomina dell'esperto ovvero, nel caso di impresa sottosoglia, provvederà direttamente alla nomina ai sensi del § 9.

IV. In questo caso il Segretario Generale di cui al comma 3 darà termine all'imprenditore, fino alla nomina dell'esperto, di formalizzare la domanda tramite la piattaforma.

V. La mancata funzionalità e/o disponibilità della piattaforma sarà quella risultante da apposito avviso reso disponibile sul sito della piattaforma e/o delle singole Camere di Commercio e/o dell'Unioncamere.